



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO**

**CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI**

Rep. N. ----- del

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020,**

**CIG: 820818153D**

L'anno duemilaventi il giorno 27.02, si procede alla stipula del contratto

tra

Donatella Pani nata a Cagliari il 30/11/1967 C.F. PNADTL67S70B354F, Responsabile

dell'Area Socio-culturale che agisce in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro

C.F. 80004000925 (di seguito nominata Comune);

e

Alessandra Fois nata a Sassari il 22/08/1974 C.F. FSOLSN74M62I452Z la quale interviene e

stipula nella sua qualità di rappresentante legale della ditta COMES Cooperativa Mediate-

che Sarde con sede legale in Sassari via IV Novembre n.2 P.I. 01853780904 (di seguito no-

minata contraente),

**PREMESSO CHE**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-culturale n. 1455 del  
09.10.2018 si procede a indire gara mediante RDO su CAT Sardegna, con il meto-  
do dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della gestione  
della Biblioteca Comunale;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-culturale n. 334 del  
01/03/2019 si aggiudica il servizio suddetto alla ditta CO.ME.S. Cooperativa Me-  
diateche Sarde con sede legale Sassari Via IV Novembre, 2;

- la ditta è iscritta alla CCIAA, n. REA 130628;

- in data 26.03.2019 viene stipulato il contratto d'appalto per l'affidamento del Servizio in oggetto (Rep. N. 43 del 01.04.2019) per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1° marzo 2019;

- verificato il perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricorso all'appalto e che il servizio è stato svolto in modo pienamente soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate le compatibilità di bilancio, l'affidamento del servizio può essere ripetuto, con procedura negoziata (ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e comunque agli stessi patti e condizioni, per ulteriori dodici mesi, con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune di Settimo San Pietro;

- con determinazione n.315 del 21.02.2020 si dispone la ripetizione dell'affidamento in favore della Ditta suddetta, per il periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° Marzo 2020 e si assume il relativo impegno di spesa;

- l'aggiudicatario ha costituito la prescritta cauzione definitiva di € 1.612,40 (aliquota ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016) mediante polizza fidejussoria assicurativa, che si allega al presente atto;

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – La Premessa di cui sopra forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – Il Comune di Settimo San Pietro, come sopra rappresentato dal Responsabile dell'Area Socio-culturale, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara (ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), così come previsto dall'art. 4 del bando di gara, affida alla Ditta come sopra rappresentata, che accetta, la prestazione avente per oggetto la gestione del Servizio di Gestione del Servizio Biblio-

tecario, per un costo annuale di € 32.248,19 Iva esente ai sensi dell'art.10, c.1, n.22 DPR

633/72.

ART. 3 – L'esecuzione del Servizio è soggetta all'osservanza piena ed incondizionata di tutti

i patti, condizioni e norme, dedotti e risultanti, nel loro complesso, dal Capitolato

d'Appalto, dal Patto d'integrità, dal DUVRI e dal Progetto della ditta in sede di offerta, fa-

centi parte integrante e sostanziale del presente atto, benché non materialmente allegati,

e dal presente contratto;

ART. 4 – Il Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale è affidato con decorrenza

dall'01.03.2020 e sino al 28.02.2021. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto.

Tuttavia, se allo scadere del termine contrattuale la stazione appaltante non avesse prov-

veduto ad aggiudicare nuova gara, si procederà alla proroga del contratto per un periodo

non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la revisione dei

prezzi secondo quanto previsto dalla normativa e se richiesta dalla ditta aggiudicataria.

ART. 5 – Con il presente contratto la Ditta si impegna a fornire le prestazioni indicate nel

Capitolato Speciale d'Appalto, così come rimodulate dal contratto stipulato in data

26.03.2019 (Rep. n. 43 del 01.04.2019) nonché a garantire le prestazioni e fornire le at-

trezzature descritte nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara, facente parte inte-

grante del presente contratto, benché non materialmente allegato.

ART. 6 – Al Responsabile dell'Area Socio-culturale, anche per il tramite di suoi incaricati,

competono le funzioni di ispezione e controllo, l'emanazione di richiami e contestazioni

all'aggiudicatario, la proposta di risoluzione del contratto in danno allo stesso.

ART. 7 – Resta escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l'Amministrazione e le persone

impiegate per la realizzazione del Servizio. La ditta si obbliga, nell'esecuzione del servizio,

all'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle

previste dalla normativa vigente ed in particolare all'applicazione integrale del Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddet-

to. La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e retributivi del personale addetto sono a carico dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione potrà richiedere periodicamente, con apposita comunicazione, copia dei documenti comprovanti il rispetto dei suddetti obblighi. Tali obblighi vincolano l'impresa anche se questa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 8 – La Ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale con le modalità indicate nel capitolato d'appalto.

ART. 9 – La Ditta si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio nonché le attività di monitoraggio e controllo di qualità, così come descritte nel progetto tecnico. Tutte le spese inerenti l'organizzazione, l'amministrazione, le retribuzioni, gli oneri fiscali e sociali del personale impiegato, nonché tutto ciò che è previsto dal presente contratto, dal capitolato e dal progetto tecnico allegato si intendono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 10 – La Ditta e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e secondo le modalità previste dal capitolato d'appalto.

Il Responsabile dell'Area Socio-culturale, in qualità di "Titolare del trattamento" dei dati personali, designa il Rappresentante Legale della ditta quale Responsabile del trattamento dei dati personali relativi all'attività oggetto dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento.

ART. 11 – Per tale Servizio il Comune di Settimo San Pietro, si impegna a corrispondere alla

Ditta la somma di €.32.248,19

ART. 12 – I pagamenti dipendenti dall’esecuzione del servizio verranno effettuati a cadenza mensile, con mandati di pagamento intestati alla ditta e resi esigibili con quietanza del legale rappresentante od in una delle altre forme previste dalla normativa vigente, dietro presentazione di regolare fattura al protocollo del Comune, attraverso il Sistema di interscambio (Sdl), con riguardo alle ore di servizio effettivamente prestate; detta fattura dovrà riportare il codice **CIG 820818153D** La fattura sarà liquidata entro i termini di legge e a seguito della verifica di regolarità contributiva della ditta. Ai sensi del D.M. 55/2013, come integrato con D.L. 66/2014, la ditta e il committente si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi inerenti la fatturazione elettronica. Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, dovranno riportare obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio relativo all’Area Socio-culturale del Comune: **9LFCLT**. In allegato alla fattura dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate da ciascun operatore nonché, con cadenza trimestrale, il resoconto sull’andamento generale del servizio. L’Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l’Amministrazione o nei confronti di terzi.

ART. 13 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010:

- a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

ART. 14 - Con riferimento alle interferenze di cui all’art. 26 – comma 3 – del D. Lgs. 81/2008, si rilevano costi per la sicurezza pari a zero. Non è stato necessario redigere, tra i documenti a corredo del contratto, il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Inter-

ferenze” (DUVRI), di cui all’art. 26 – comma 3 – del D.Lgs. 81/2008, in quanto, non sono stati rilevati rischi da interferenze.

ART. 15 – Al Responsabile dell’Area Socio-culturale, anche per il tramite di suoi incaricati, competono le funzioni di ispezione e controllo, l’emanazione di richiami e contestazioni all’aggiudicatario, la proposta di risoluzione del contratto in danno allo stesso.

ART. 16 – Resta escluso ogni rapporto diretto di lavoro tra l’Amministrazione e le persone impiegate per la realizzazione del Servizio. La Ditta si obbliga, nell’esecuzione del servizio, all’applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare all’applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto. La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e retributivi del personale addetto sono a carico dell’appaltatore, al quale l’Amministrazione potrà richiedere periodicamente, con apposita comunicazione, copia dei documenti comprovanti il rispetto dei suddetti obblighi. Tali obblighi vincolano l’impresa anche se questa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 17 – L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 18 – L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Settimo San Pietro. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 19– La Ditta assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione appaltante. A tal fine ha stipulato idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio, come specificato all'art. 12 del capitolato di gara che s'impegna a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto e che presenta in sede di stipula del presente contratto.

ART. 20 - Ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento del Comune di Settimo San Pietro, l'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, il Responsabile del servizio disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 21 – Nel caso in cui la ditta non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente contratto e nel capitolato d'appalto il Comune potrà applicare le penali pecuniarie o esigere la risoluzione del contratto, così come dettagliato all'art. 27 dello stesso capitolato. In caso di controversie giudiziarie sarà competente il Foro di Cagliari.

ART. 22 – Data la natura delle fonti di finanziamento del servizio in oggetto, qualora in vi-  
genza del presente contratto di appalto l'Assessorato Regionale non dovesse prevedere il  
trasferimento di risorse sufficienti per la copertura annuale della quota a carico della  
R.A.S., la stazione appaltante si riserva di procedere all'eventuale risoluzione del contratto  
stesso.

ART. 23 – Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato  
d'appalto si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART.24 – Il presente contratto sarà sottoposta alla registrazione in caso d'uso da una delle  
parti interessate ai sensi della normativa vigente. Saranno a carico del contraente le spese  
di bollo nonché le imposte e tasse, IVA esclusa, nascenti dalla presente convenzione, in ba-  
se alle vigenti disposizioni, senza diritto di rivalsa.

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) e in con-  
formità dell'art.1 comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione di-  
gitale).

**Il Legale Rappresentante della Ditta**

**Il Responsabile dell'Area**

f.to digitalmente

f.to digitalmente